

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 16 /2021

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dal cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dall'avv. Cristina Mori (Componente) e dall'avv. Giuseppe Violante (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 16 febbraio 2021, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Giancarlo Amatori (licenza di conc./cond. n. 27583);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 14 del 3.9.2020, avviato a seguito di segnalazione inoltrata dal Giudice Unico designato per la manifestazione denominata “1° Autocross Vighizzolo d’Este”, svoltasi il 21 e 22 agosto 2020, ha deferito il licenziato Giancarlo Amatori per la violazione degli artt. 7, 8 e 89 RNS, 9.1 dell’Appendice n. 5 al RNS 2020.

In particolare, viene contestato al deferito che nel corso della prova finale veniva trovato sprovvisto del casco.

All’udienza del 16 febbraio 2021, è comparsa il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marfisa Luciani, che si è riportata all’atto di deferimento.

E’ comparso anche l’imputato che ha ammesso la propria responsabilità.

DIRITTO

L’art. 9.1 dell’Appendice 5 del R.N.S. prevede che “in tutte le gare nazionali e/o internazionali di qualsiasi specialità è obbligatorio indossare le tute omologate secondo la norma FIA e gli altri capi approvati secondo la stessa norma.

È essenziale che tutti i conduttori si presentino sui campi di gara con l’abbigliamento protettivo in regola, poiché non verranno assolutamente concesse deroghe di alcun tipo.

I conduttori all’atto delle verifiche sportive ante gara devono presentare una dichiarazione confermantente che il tipo di abbigliamento di protezione e casco siano quelli omologati e che garantiscono l’uso dei medesimi.

Tale dichiarazione non elimina il fatto che i C.T. debbano eseguire dei controlli, sia pure a campione, per verificare l’attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni stesse.

Ai conduttori che vengano trovati in difetto rispetto alla dichiarazione presentata, saranno comminate le seguenti penalità: ammenda di almeno 258,00 Euro, esclusione dalla gara, deferimento al Giudice Sportivo per falsa dichiarazione. In caso di conduttori iscritti da concorrenti persone giuridiche, il provvedimento sarà notificato, per conoscenza, anche a questi ultimi”.

Nel caso in esame è acclarato che l'incolpato ha disputo la manche finale della competizione senza indossare il casco, avendolo egli stesso ammesso sia davanti al Giudice Unico che davanti al Tribunale.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara il licenziato Giancarlo Amatori responsabile della violazione ascritta in motivazione, e gli applica la sanzione della ammenda di € 260 (duecentosessanta).

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in videoconferenza il 16 febbraio 2021.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Camillo Tatozzi)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)